

**Direttiva
del Medico cantonale
concernente la medicina della procreazione**
(del 10 gennaio 2008)

Il Medico cantonale

In applicazione alla Legge federale sulla medicina della procreazione del 18 dicembre 1998 (LPAM) e relativa Ordinanza del 4 dicembre 2000 (OMP);
richiamato l'articolo 13 Legge sanitaria 1989 e il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;
tenuto conto della necessità di specificare le procedure di applicazione delle norme federali, in particolare riferimento alla gestione dei dati, alle ispezioni, ai requisiti strutturali e all'informazione al pubblico;
preso atto delle esigenze dell'Ufficio federale di statistica,
emana la seguente Direttiva:

Rapporto d'attività

Art. 1 Ogni medico autorizzato a praticare metodi di procreazione con assistenza medica è tenuto a fornire annualmente al Medico cantonale, entro il 1. maggio, il rapporto d'attività dell'anno precedente (art. 14 OMP).

Contenuti del rapporto

Art. 2 Il rapporto deve in particolare contenere le seguenti informazioni (art. 11 LPAM):

- a. il numero e il genere dei trattamenti
- b. il genere delle indicazioni
- c. l'uso degli spermatozoi donati
- d. il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo
- e. la conservazione e l'uso di gameti e ovociti impregnati
- f. il numero degli embrioni in sovrannumero

Queste informazioni vanno fornite compilando l'apposito modulo (allegato 1).

Qualità e anonimato dei dati

Art. 3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.

Ogni medico autorizzato è responsabile per la compilazione corretta dell'allegato 1: egli deve riportare i dati relativi alla propria casistica e certificarne l'autenticità in ogni pagina.

Requisiti per l'applicazione di metodi della procreazione

Art. 4 Ogni medico autorizzato a praticare metodi di procreazione con assistenza medica deve costantemente aggiornare i seguenti documenti:

- concetto d'informazione sulle cause della sterilità, la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli, il rischio d'una gravidanza plurima, i carichi fisici e psicologici e gli aspetti giuridici e finanziari (art. 6 LPAM)
- piano di consulenza e di cure socio-psicologiche (art. 6 OMP)
- piano di consulenza genetica (art. 6 OMP)
- concetto di raccolta dei dati dei donatori di spermatozoi (art. 24 LPAM)
- concetto di reclutamento dei donatori e l'informazione degli stessi in merito alla situazione giuridica (art. 5 OMP)
- elenco delle generalità e della formazione dei collaboratori scientifici (art. 7 OMP).

Questi documenti vanno conservati in modo ordinato e accessibile agli ispettori.

Ispezioni

Art. 5 Almeno ogni due anni sono svolte ispezioni non annunciate (art. 12 LPAM) da parte dell'Ufficio del medico cantonale con l'ev. ausilio di consulenti esterni. L'ispezione tocca in particolare i punti elencati nel protocollo d'ispezione (allegato 2).

Agli ispettori è garantito in ogni momento il completo accesso alle attività del medico autorizzato e alla relativa documentazione.

Le ispezioni sono fatturate al medico in base all'art. 1 del Decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria (del 25 febbraio 1992).

Sale mediche

Art. 6 Le sale in cui sono eseguiti gli interventi di medicina della procreazione devono rispettare tutti i requisiti di qualità imposti dalle regole dell'arte ed essere conformi ai requisiti costruttivi elencati nell'art. 6 del Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici (del 17 gennaio 1996).

Informazione al pubblico

Art. 7 Ogni informazione al pubblico (targa, carta, elettronica) deve riportare sempre chiaramente il nominativo del/i medico/i in possesso dell'autorizzazione speciale a praticare metodi di procreazione con assistenza medica.

La pubblicità può avvenire nei limiti imposti dall'art. 70 Legge sanitaria. L'uso di denominazioni, titoli accademici e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico è vietata.

Pubblicazione

Art. 8 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2008**, 19.

¹ Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 19.